

15 - 1 - 2026



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/03/CU01/C13

POSIZIONE SUL PIANO GENERALE DI RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 6, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 118, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 LUGLIO 2022, RECANTE "CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE"

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 01) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole alla stipula dell'accordo.

Con riferimento alle osservazioni espresse dall'ANCI nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 29 dicembre 2025, si evidenzia che il DPCM 13 luglio 2022 prevede che le Regioni debbano destinare, di norma, ma sempre subordinatamente alle esigenze riscontrate sui territori, il 15% della propria quota del Fondo regionale di Protezione civile.

Tale previsione, in considerazione del fatto che le calamità non sono a priori pianificabili, non può tradursi in un obbligo sistematico, giacché il legislatore ha, viceversa, previsto una flessibilità nell'uso dei fondi coerente con i differenti scenari emergenziali che possono determinarsi.

Quanto ai resoconti richiesti da ANCI, si rappresenta che le Regioni trasmettono con cadenza semestrale al Dipartimento nazionale della Protezione civile i piani di utilizzo, documenti che risultano pienamente accessibili e consultabili anche da ANCI. Si deve comunque evidenziare che il resoconto delle modalità di impiego del Fondo Regionale di protezione civile non potrà essere valutato con criteri aprioristici, ma commisurato e riferito agli scenari di protezione civile propri di ogni Regione: molto spesso, infatti, il potenziamento del sistema di protezione civile degli enti locali è finanziato anche con fondi propri delle Regioni. D'altro canto, nessuna Regione e Provincia autonoma può prescindere dalla collaborazione con gli enti locali nella definizione delle proprie politiche di protezione civile.

Roma, 15 gennaio 2026